

ALLEGATO Q:

Controlli di conformità scheda di dati di sicurezza



Febbraio 2021

PUNTI CHIAVE

- a. L'Allegato Q delle Linee Guida per il Settore Automobilistico nel REACH (AIG-REACH) è intitolato: "Controllo di conformità scheda di dati di sicurezza" e presenta le linee guida per gli utilizzatori a valle relative alla conduzione dei controlli di conformità sulle schede dati di sicurezza (SDS) in ingresso.
- b. Si tratta di un adempimento necessario degli obblighi di legge, alla luce delle esperienze vissute dal settore di riferimento e dalle autorità sulla bassa qualità dei dati delle SDS lungo la catena di approvvigionamento.
- c. Le linee guida sui controlli di conformità contengono una serie di passaggi che potrebbero sembrare come un aumento della complessità.

PRINCIPALI RACCOMANDAZIONI

L'Allegato Q raccomanda quanto segue come risposta appropriata minima da parte degli utilizzatori a valle che ricevono le SDS dai loro fornitori:

- a. svolgere un controllo di conformità delle SDS ricevute a un livello idoneo alle circostanze;
- b. in caso di nuove informazioni sulle proprietà pericolose o sull'idoneità delle misure di gestione dei rischi nella SDS, comunicare tali informazioni al fornitore (REACH, Articolo 34);
- c. conservare l'evidenza sui controlli di conformità svolti, sui loro risultati e su qualsiasi azione da ciò derivante;
- d. garantire che chiunque abbia un ruolo specifico nella gestione, riceva le SDS e/o segua i necessari programmi di formazione sulla conduzione dei controlli di conformità e sia competente nello svolgimento dei propri doveri.

Se la SDS non dovesse dare esito positivo in qualsiasi fase del controllo di conformità, ne possono conseguire ulteriori obblighi ai sensi del REACH, CLP o altre legislazioni. L'Allegato Q offre inoltre le linee guida, corredate da numerosi esempi, sulle azioni di conformità richieste dal destinatario di una scheda di dati di sicurezza estesa, ad es. una SDS con uno o più scenari di esposizione allegati per le sostanze o "informazioni sulle miscele di uso sicuro" per miscele complesse.

SOMMARIO

0.	Introduzione	3
0.1	Contesto legale	4
0.2	Navigator controllo conformità SDS	6
1.	Controllo qualità iniziale	7
2.	Controllo per la classificazione	9
2.1	Controllo per la classificazione delle sostanze	10
2.2	Controllo per la classificazione delle miscele	13
3.	Controllo di conformità – SDS di base (16 sezioni)	14
4.	Controllo di conformità – SDS-estesa (scenari di esposizione)	27
5.	Follow-up controllo di conformità	31
5.1	Contatto con i fornitori	32
5.2	Re-invio della SDS	32
5.3	Controllo di classificazione non superato	32
5.4	Altri controlli di conformità non superati	34
5.5	Mantenimento dei registri	34
6.	Controllo conformità SDS-estesa REACH	36
6.1	Titolo breve di controllo e descrittori d'uso	38
6.2	Confronto condizioni operative (OC)	41
6.3	Confronto delle misure di gestione dei rischi (RMM)	44
6.4	Scalamiento	50
6.5	Azioni conseguenti al controllo di conformità delle Ext-SDS al sensi del reg. REACH ...	55
7.	Abbreviazioni e definizioni	57
8.	Riferimenti	59
8.1	Legislazione	59
8.2	Linee guida, informazioni e strumenti	60
8.3	Cronologia delle revisioni	61

o. INTRODUZIONE

Le Linee Guida per il Settore Automobilistico nel REACH (AIG-REACH) nella Sezione 4.6.1 raccomandano che gli utilizzatori a valle effettuino "... un breve controllo generale di conformità del contenuto della SDS / SDS-estesa". Inoltre, l'Allegato K di AIG-REACH contiene una pagina di riepilogo degli obblighi relativi alla SDS per fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle, con le raccomandazioni per gli utilizzatori a valle al momento della ricezione di una SDS/SDS-estesa al fine di controllare le informazioni che contengono "... per errori e mancanze (controllo di conformità)"

La finalità dell'Allegato Q all'AIG-REACH è fornire una guida pratica sulle modalità di esecuzione di un controllo di conformità (capitoli da 1 a 5). L'Allegato Q contiene inoltre le linee guida sulle azioni di conformità richieste quando vengono forniti gli scenari di esposizione nelle schede di dati di sicurezza estese, al fine di adempiere agli obblighi REACH sulla sicurezza dell'ambiente e del luogo di lavoro (capitolo 6).

L'Allegato Q si focalizza sulla prospettiva degli utilizzatori a valle (DU), e come tale non è da intendersi come guida sui requisiti per creare una SDS, nonostante una certa conoscenza di tali requisiti sia auspicabile così da aiutare i DU a svolgere un controllo di conformità efficace.

ACEA raccomanda vivamente che tutti gli attori nella catena di approvvigionamento del settore automobilistico per le sostanze e le miscele svolgano tutte le fasi idonee del controllo di conformità in base alle circostanze specifiche per le SDS in ingresso, al fine di migliorare la qualità dei dati delle SDS lungo tutta la catena di approvvigionamento.

L'Allegato Q avrà validità a partire dal giorno 1° gennaio 2021.

0.1 CONTESTO LEGALE

Ai sensi del REACH e di altre legislazioni europee (ad es. CLP, BPR, Direttiva sugli articoli pirotecnici ecc...), le schede di dati di sicurezza sono da intendersi come i mezzi principali di trasmissione dei dati sui pericoli chimici lungo la catena di approvvigionamento. I fabbricanti o gli importatori (o solo i rappresentanti) sono inizialmente responsabili del contenuto della SDS. Ciascun ulteriore attore nella catena di approvvigionamento che collochi la sostanza o la miscela sul mercato è responsabile del contenuto della SDS, sia che esso venga elaborato ex-novo dall'attore stesso sia che l'attore lo trasferisca semplicemente nella SDS del fornitore.

Questo implica che ciascun attore svolga un controllo di conformità sul contenuto della SDS che viene ricevuta dal fornitore durante ciascuna fase della catena di approvvigionamento.

La SDS è finalizzata all'utilizzo da parte dei datori di lavoro destinatari, che sono obbligati a tenerla in considerazione per adempiere ai requisiti da fornire ai lavoratori "... *informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, tra cui l'identità di tali agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione occupazionale e altre disposizioni normative*" (Protezione dei lavoratori, 98/24/CE, Articolo 8(1)). Nonostante i datori di lavoro possano scegliere di fornire ai propri dipendenti l'accesso diretto alla SDS, le linee guida ECHA chiariscono inoltre che questo "... *non solleva il datore di lavoro dai propri obblighi in virtù della Direttiva 98/24/CE*".

Questo implica che il datore di lavoro ha anche la responsabilità di svolgere un controllo di conformità sul contenuto della SDS del fornitore.

Il quadro legale supporta il principio del "controllo multiplo", mediante il quale si prevede che altri nella catena di approvvigionamento identifichino e correggano eventuali errori nei dati della SDS prima che vengano trasmessi all'ultimo utente industriale o professionale. L'esperienza nel settore automobilistico insegna che molte SDS in ingresso contengono errori nella classificazione delle sostanze e delle miscele; il Progetto ECHA "REACH-EN-FORCE 2" ha riscontrato che il 52% delle 4496 SDS sottoposte a controlli di conformità di base erano non conformi, portando potenzialmente a conclusioni normative non corrette e a misure di gestione dei rischi non appropriate o non adeguate.

Va altresì ricordato che la conformità ai requisiti del REACH e di altre legislazioni pertinenti deve essere vista come condizione minima per la conformità legale complessiva. Ai sensi del Codice Civile, a ciascun datore di lavoro spetta inoltre il cosiddetto "dovere di cura" verso i propri dipendenti e, al fine di espletarlo adeguatamente, egli deve effettuare tutto quanto ragionevole e necessario per tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti e dell'ambiente. Se dovesse verificarsi un danno come risultato di informazioni mancanti o non corrette nella SDS, ai datori di lavoro può essere richiesto di dimostrare di aver effettivamente svolto tutto quanto ragionevolmente necessario.

L'Allegato Q contiene le Linee guida per i DU sulla conduzione dei controlli di conformità delle SDS in ingresso (capitoli da 1 a 5). Le Linee guida fornite contengono una serie di fasi che possono sembrare un aumento della complessità (v. capitolo 0.3 "Navigator controllo conformità SDS"). È dovere dei DU determinare quale livello di dettaglio adottare per i propri controlli di conformità della SDS, in base a ciascuna circostanza specifica.

L'Allegato Q raccomanda quanto segue come risposta minima idonea da parte dei DU che ricevono le SDS dai fornitori:


- svolgere un controllo di conformità delle SDS ricevute a un livello idoneo in base alle circostanze;
- se esistono buone ragioni per mettere in discussione l'accuratezza o la completezza della SDS, risolvere il problema contattando il fornitore;
- in caso di nuove informazioni su proprietà pericolose o sull'idoneità delle misure di gestione dei rischi nella SDS, comunicare tali informazioni al fornitore (REACH, Articolo 34);
- conservare l'evidenza sui controlli di conformità svolti, sui loro risultati e su qualsiasi azione da ciò derivante;
- garantire che chiunque abbia un ruolo specifico nella gestione riceva le SDS e/o segua i necessari programmi di formazione sulla conduzione dei controlli di conformità e sia competente nello svolgimento dei propri doveri.

Se la SDS dovesse presentare problemi in qualsiasi fase del controllo di conformità, questo può portare a ulteriori obblighi ai sensi del REACH, CLP o altre legislazioni (v. capitolo 5).

Pur non esistendo limiti di tempo previsti per legge per lo svolgimento di un controllo di conformità della SDS, si raccomanda che quest'ultimo venga effettuato il prima possibile, così da aumentare la probabilità di stringere accordi soddisfacenti tra il fornitore e il destinatario.

In alcuni casi, non esiste il requisito legale di fornitura di una SDS; è tuttavia utile ricevere informazioni simili nello stesso formato (v. Linee guida ECHA sulla compilazione delle SDS, 3.21), ma con un titolo diverso e indicando come opportuno che la SDS non è effettivamente richiesta. In tali casi, può inoltre essere utile svolgere un controllo di conformità a un livello idoneo.

0.2 NAVIGATOR CONTROLLO CONFORMITÀ SDS



1. CONTROLLO QUALITÀ INIZIALE

I requisiti per le SDS europee sono contenuti nell'Allegato II del Regolamento REACH, pubblicato per la prima volta nel mese di dicembre 2006. Ai fini dell'armonizzazione con il Regolamento CLP, l'Allegato II del REACH è stato modificato tramite il Regolamento n. 453/2010, che illustra i formati delle SDS a cui attenersi durante la transizione per la classificazione e l'etichettatura da DSD e DPD al Regolamento CLP. Poiché i requisiti di formato modificati del Regolamento n. 453/2010 sono stati pubblicati il 31 maggio 2010, ne consegue che qualsiasi SDS con ultima revisione prima di tale data sia da considerarsi realizzata in un formato non corretto.

In virtù dei requisiti dell'allegato II della versione modificata del REACH, tutte le sostanze sono state sottoposte alle norme CLP a partire dalla data 1 giugno 2010. Per le miscele, le norme CLP per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio sono entrate in vigore in data 1 giugno 2015. Prima di tale data, le miscele sono state classificate, etichettate e imballate in conformità alle norme DPD, qualora il fornitore non sia volontariamente passato al CLP in anticipo. Ne consegue che le norme che regolano la struttura e il contenuto delle SDS sono altresì cambiate in data 1 giugno 2015 per rispecchiare l'implementazione delle norme CLP.


Il regolamento n. 453/2010 ha inoltre aggiunto una deroga per le miscele già presenti nella catena di approvvigionamento ai sensi delle norme DPD prima del 1° giugno 2015, che potevano essere vendute attraverso la catena di approvvigionamento in base alle norme DPD fino al 1° giugno 2017. Tuttavia, questa deroga transitoria alle norme CLP non si applicava se la miscela nella catena di approvvigionamento era stata travasata in un altro imballaggio o se l'imballaggio o l'etichettatura erano stati modificati in altro modo (art. 2 regolamento n. 453/2010).

Il regolamento (UE) 2015/830 è stato pubblicato il 29 maggio 2015 e ha ulteriormente modificato l'allegato II REACH in linea con i requisiti CLP e la revisione 5 del GHS. Questo, e aggiunto nell'art. 2 REACH l'ulteriore deroga che:


"... le schede di dati di sicurezza fornite a qualsiasi destinatario prima del 1° giugno 2015 possono continuare ad essere utilizzate e non devono essere conformi all'allegato del presente regolamento [cioè Allegato II REACH] fino al 31 maggio 2017".

Con la scadenza delle deroghe transitorie, tutte le SDS ricevute dopo il 31 maggio 2017 devono essere in formato CLP per le sezioni di classificazione ed etichettatura della SDS.

Infine, il 26 giugno 2020 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2020/878 per modificare l'allegato II REACH in linea con i requisiti CLP e la revisione 7 del GHS. Lo stato attuale dei requisiti REACH dell'allegato II è riassunto nel diagramma di flusso 1, di seguito.



2. CONTROLLO PER LA CLASSIFICAZIONE



2.1 CONTROLLO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE

Per controllare che la classificazione di una sostanza in una SDS sia corretta, è necessario disporre di una fonte di dati convalidati di classificazione della sostanza. ECHA è la fonte principale dei dati di classificazione della sostanza, seguita dall'inventario delle classificazioni e delle etichettature (C&L), che comprende:

- classificazioni armonizzate stabilite in virtù del CLP (denominate anche "classificazioni legali");
- sostanze registrate ai sensi del REACH;
- sostanze notificate ai sensi del CLP.

Tra esse, le classificazioni armonizzate sono legalmente vincolanti e devono pertanto essere utilizzate ogniqualvolta disponibili. Tuttavia, le altre fonti di informazioni sulla classificazione delle sostanze (ad es. le sezioni SDS 9, 11, 12, l'inventario delle classificazioni e delle etichettature (C&L) o i database di riferimento) devono ancora essere revisionate e qualsiasi classe di pericolo integrativa non menzionata nelle classificazioni armonizzate deve essere aggiunta come pertinente (v. CLP Articolo 4 (3)).




Tabella 2: Esempi di classificazione delle sostanze – Classificazione armonizzata e ulteriori pericoli

Identificatore prodotto	Nome sostanza	Classificazione armonizzata	Ulteriori pericoli nell'UE non contemplati dalla classificazione armonizzata**	Nota	Risultato (auto-classificazione)
CAS: 64-18-6 EG: 200-579-1 INDEX: 607-001-00-0 REACH: 01-2119491174-37	Acido formico	Skin Corr. 1A, H314	Flam. Liq. 3, H226 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H331 Met. Corr. 1, H290	Punto d'infiammabilità 49,5 °C LD50 (o, ratti): 730 mg/kg LD50 (v, ratti, 4 h): 7,85 mg/l UN 1779	Flam. Liq. 3, H226 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H331 Met. Corr. 1, H290
CAS 64-17-5 EC 200-578-6 INDEX 603-002-00-5 REACH 01-2119457610-43	Ethanol	Flam. Liq. 2, H225	Eye Irrit. 2, H319	SCL (Eye Irrit. 2): >= 50 %	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319
CAS 2634-33-5 EC 220-120-9 INDEX 613-088-00-6 REACH 01-2120761540-60	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Acute Tox. 4*, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400	Aquatic Chronic 2, H411	LD50 (oral, rat): 490 mg/kg	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411

* *Classificazione minima (v. CLP Allegato VI, 1.2.1)*

** *In base al processo produttivo e/o alle impurità, è possibile che il dossier REACH includa più di un'auto-classificazione.*

Una tipica grande azienda fornitrice di automobili, un produttore di veicoli o un distributore di prodotti post-vendita può dover tenere traccia di centinaia di sostanze per la classificazione nella SDS, ma anche per garantire la conformità a tanti altri regolamenti. Di conseguenza, si raccomanda che ciascuna azienda stabilisca e mantenga a tale scopo il proprio database interno di riferimento delle sostanze. Come alternativa, i database di riferimento delle sostanze commerciali sono accessibili tramite registrazione. La caratteristica principale di tali database di riferimento, sia interni sia commerciali, è che devono essere continuamente aggiornati in base agli ultimi dati contenuti nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature (C&L ed altre fonti, tra cui le SDS recenti). Si raccomanda pertanto di concordare con i fornitori del database se accettano la responsabilità sui contenuti nel database delle sostanze.

Per poter effettuare un controllo quanto più possibile completo di conformità sulla SDS, si raccomanda di raccogliere la totalità (100%) delle informazioni sulla composizione della sostanza dai fornitori di sostanze e miscele (con i quali potrebbe essere necessario stipulare un accordo di non divulgazione). Solo con la composizione completa, il destinatario della SDS può confermare che in essa sono elencate le sostanze corrette. Inoltre, le composizioni complete sono utili per monitorare la conformità ad altri regolamenti per il settore chimico, essenziali ad esempio in caso di commercio fuori Europa di prodotti post-vendita.

Le fasi previste per i controlli di classificazione delle sostanze sono riportate nel diagramma di flusso 2 (soprastante). I dettagli sulla classificazione delle sostanze devono essere riportati nella Sezione 3.2 della SDS per le miscele, o nella Sezione 2.1 della SDS per le sole sostanze.

La base del controllo per la classificazione delle sostanze consiste nel confrontare le classificazioni della sostanza SDS con i migliori dati disponibili di classificazione della sostanza convalidati. Come sopra specificato, se esiste la classificazione armonizzata delle sostanze, è necessario utilizzarla, ma può essere anche utile controllare il dossier REACH per qualsiasi pericolo ulteriore non contemplato dalla classificazione armonizzata.

In mancanza della classificazione armonizzata, il database di riferimento dell'azienda (interno o commerciale) deve essere la migliore risorsa successiva, in particolare se idoneamente aggiornato con gli ultimi dati disponibili.

In mancanza di tali risorse, è possibile fare riferimento alle registrazioni REACH o alle notifiche CLP. Tuttavia, è necessario ricordare che le diverse classificazioni delle sostanze possono essere inserite nei dossier di registrazione REACH e/o nelle notifiche CLP, affinché possano essere utilizzate in mancanza di fonti migliori convalidate. Se utilizzato, il database di riferimento dell'azienda (interno o commerciale) deve essere sempre aggiornato con gli ultimi dati disponibili.

Nel caso in cui una sostanza nella SDS non sia elencata nel database di riferimento del destinatario, è necessario aggiungere tale sostanza. Per questo motivo, è necessario condurre ulteriori ricerche per poter determinare le proprietà pericolose della sostanza e per confermare la classificazione, per

cui è possibile applicare lo stesso ordine di affidabilità di cui sopra, oltre a determinare lo stato di altri regolamenti, ad esempio lo stato di registrazione internazionale negli inventari delle sostanze chimiche regionali/nazionali esistenti.

In particolare per i prodotti forniti e verosimilmente utilizzati nella produzione diretta di veicoli/parti (ad es. liquidi di riempimento del veicolo) o nei prodotti post-vendita (ad es. vernici o adesivi) che possano essere venduti dovunque nel mondo, si raccomanda al destinatario di ottenere le informazioni sull'applicabilità dei regolamenti internazionali, ad esempio gli inventari per le sostanze chimiche vigenti in Cina, USA, Corea, Filippine, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Malesia, Russia, ecc.. Inoltre, è importante notare che le registrazioni degli inventari riservati possono talvolta essere vigenti e unicamente validi per il produttore/fornitore, e non per l'OEM stesso; di conseguenza, l'OEM non sarebbe autorizzato a importare tale prodotto chimico.

2.2 CONTROLLO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE MISCELE

Il contesto legale europeo prevede la possibilità di confermare la classificazione di una miscela utilizzando le informazioni sulle sostanze elencate nella SDS, unitamente ad altre informazioni di supporto nella SDS. Tuttavia, data l'esperienza nel settore sui problemi di qualità dei dati della SDS, si raccomanda nuovamente di raccogliere e utilizzare le composizioni complete dei fornitori per poter confermare che la classificazione della miscela generale sia corretta. Anche se non effettuata come procedura ordinaria, la raccolta delle informazioni dettagliate complete sulla composizione può essere il solo modo per confermare la conformità in caso di difformità nei dati della SDS.

In casi speciali, può essere richiesto di ottenere dal fornitore la SDS originale per le materie prime critiche, ad esempio per polimeri, oligomeri, o altre sostanze finora ritenute riservate.

I criteri di classificazione per le miscele sono definiti nel Regolamento CLP. Poiché le norme CLP sono diverse dalle norme DPD precedenti, è importante sapere che la classificazione precedente di una sostanza ai sensi del DPD può non essere direttamente riportata sulla classificazione CLP per la stessa sostanza.

In aggiunta agli stessi regolamenti, sono disponibili diversi documenti guida per aiutare a determinare la classificazione generale corretta basata sulla composizione della sostanza e sulle proprietà generali della miscela (v. capitolo 8, Riferimenti). Tuttavia, la classificazione rimane un'attività specializzata, troppo complessa da illustrare nel presente Allegato Q; di conseguenza, per quanto concerne tutti gli aspetti di conformità della SDS, quanti effettuino tale lavoro devono avere la formazione e la competenza idonee.

3. CONTROLLO DI CONFORMITÀ – SDS DI BASE (16 SEZIONI)

La tabella 3 seguente mostra ciascuna intestazione e sotto-intestazione richiesta nelle 16 sezioni della SDS di base. Le intestazioni e le sotto-intestazioni devono essere riportate in forma integrale, ad es. la prima intestazione deve essere scritta come "SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e dell'azienda/attività". Non è consentito lasciare in bianco nessuna sotto-intestazione; di conseguenza, se non vi fossero informazioni disponibili o qualora nessuna di esse fosse pertinente a una data sotto-intestazione, è necessario inserire una breve dichiarazione, ad es. "Non pertinente", piuttosto che omettere tale sotto-intestazione o lasciarla in bianco.

La tabella identifica i contenuti principali da riportare all'interno di ciascuna sotto-intestazione, e contiene una sintesi dei controlli suggeriti da svolgere durante un controllo di conformità della SDS. Infine, la tabella 3 indica quale contenuto è di pertinenza e deve essere oggetto di controllo incrociato rispetto agli scenari di esposizione (ES), se pertinente.

Tabella 3: Controllo di conformità - SDS di base (16 sezioni)

Intestazione	Sotto-intestazione	Contenuto di base	Controlli suggeriti	Pertinenza ES
SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e dell'azienda/attività	1.1 Identificatore prodotto	Sostanze: <ul style="list-style-type: none"> Nome sostanza e numero/i di identificazione, tra cui numero di registrazione REACH, CAS, EC dove pertinente "Forma nano" dove applicabile* 	<ul style="list-style-type: none"> Gli identificatori dei prodotti devono corrispondere alle informazioni sull'etichetta Se un numero di registrazione REACH viene fornito senza il suffisso del registrante, richiedere il numero completo al fornitore se necessario per finalità applicative. Lo stato di registrazione REACH per ciascuna sostanza-ingrediente deve essere controllato (v. http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx), in particolare in caso di fornitori non europei. In caso di dubbio, chiedere al fornitore di confermare per iscritto che tutte le sostanze-ingredienti nel prodotto abbiano un numero di registrazione REACH valido e di fornirlo oppure il spiegare il perché non ne siano dotate (ad es. sotto la soglia di registrazione). Le sostanze non ancora registrate devono essere oggetto di controlli approfonditi per confermare l'autorizzazione per il loro uso in Europa. Forma nano, se indicato deve essere coerente con le altre sezioni (vedi Sezioni 2, 3, 9, 11 & 12) 	
		Miscela: <ul style="list-style-type: none"> Nome commerciale Unique Formula Identifier (UFI), se disponibile* 	<ul style="list-style-type: none"> Gli identificatori dei prodotti (incluso l'UFI) devono corrispondere alle informazioni sull'etichetta 	
		Sostanze e miscele: Sinonimi, codici prodotti aziendali, ecc...	<ul style="list-style-type: none"> Nessuno 	
	1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi non raccomandati	<ul style="list-style-type: none"> Usi identificati Usi identificati pertinenti per il/i destinatario/i Usi principali non raccomandati 	<ul style="list-style-type: none"> Gli usi identificati devono corrispondere agli usi previsti effettivi. Gli usi previsti effettivi non devono comprendere gli usi controindicati. Se l'uso viene considerato "intermedio" in virtù delle condizioni strettamente controllate (SCC), è necessario darne conferma al fornitore con la relativa documentazione. 	V. tabella di pertinenza ES/SDS

Intestazione	Sotto-intestazione	Contenuto di base	Controlli suggeriti	Pertinenza ES
	1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Nome del "fornitore" della SDS (fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo, DU o distributore) Indirizzo completo Numero di telefono Indirizzo e-mail della persona responsabile e competente in materia di schede di dati di sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> Le informazioni sul fornitore devono corrispondere a quella riportate sull'etichetta. 	
	1.4 Numero telefonico d'emergenza	<ul style="list-style-type: none"> Numero d'emergenza 	<ul style="list-style-type: none"> Se non attivo 24 ore al giorno, specificare gli orari in cui è attivo. È altresì possibile inserire il numero di un ente ufficiale di consulenza. 	
SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli	2.1 Classificazione della sostanza o miscela	<ul style="list-style-type: none"> Sostanze: Classificazione CLP Miscela: Classificazione generale della miscela CLP 	<ul style="list-style-type: none"> Vedere il diagramma di flusso 1 per riepilogo Sui requisiti di classificazione della SDS Per informazioni sul controllo di classificazione della sostanza, v. capitolo 2.1. Per informazioni sul controllo di classificazione della miscela, v. capitolo 2.2. Se non classificata come pericolosa in virtù del CLP, è necessario dichiararlo in modo chiaro, includendo il riferimento al Regolamento (ad es. (CE) num. 1272/2008). Gli effetti avversi più importanti devono essere coerenti con le sezioni da 9 a 12 della SDS. Per le sostanze, controllare l'inventario C&L e / o il fascicolo di registrazione (andare su http://echa.europa.eu, quindi "Search for Chemicals"). 	

Intestazione	Sotto-intestazione	Contenuto di base	Controlli suggeriti	Pertinenza ES
	2.2 Elementi dell'etichetta	<ul style="list-style-type: none"> • CLP: pittogrammi di pericolo, Indicazioni di pericolo, consigli di prudenza 	<ul style="list-style-type: none"> • Vedere il diagramma di flusso 1 per riepilogo dei requisiti di etichettatura della SDS • Qualsiasi numero di autorizzazione REACH deve essere menzionato qui e deve corrispondere a quanto riportato nell'etichetta dell'imballaggio. • Gli elementi dell'etichetta devono corrispondere alle etichette sull'imballaggio. • I simboli e/o i pittogrammi possono essere a colori o in bianco e nero. 	
	2.3 Altri pericoli	<ul style="list-style-type: none"> • Stato PBT o vPvB • Altri pericoli, ad es. la formazione di contaminanti dell'aria, oppure polvere, pericoli di esplosione della polvere, cross-sensibilizzazione, soffocamento, congelamento, odore o sapore, pericoli di organismi presenti del suolo, creazione di ozono • Interferente endocrino, se applicabile* 	<ul style="list-style-type: none"> • Lo stato PBT o vPvB deve corrispondere ai risultati della valutazione PBT o vPvB nella sottosezione 12.5. • Interferente endocrino, se menzionato, deve essere coerente con i dati nelle Sezioni 11 e 12. • Solo i pericoli non contemplati da una classificazione devono essere menzionati qui. 	

Intestazione	Sotto-intestazione	Contenuto di base	Controlli suggeriti	Pertinenza ES
SEZIONE 3: Composizione/ Informazioni sugli ingredienti	3.1 Sostanze	<ul style="list-style-type: none"> • Nome sostanza e numero/i di identificazione, tra cui numero di registrazione REACH, CAS, EC dove pertinente • ATE, M-factor e SCL, se disponibile* • Per forme nano, caratteristiche delle particelle* 	<ul style="list-style-type: none"> • Vedere Il diagramma di flusso 1 per riepilogo dei requisiti di classificazione della SDS. • Per informazioni sul controllo di classificazione della sostanza, v. capitolo 2.1 (soprastante). • La forma nano, se indicate, deve essere coerente con le altre sezioni (vedi Sezione 1, 2, 9, 11 e 12) • Per le sostanze, controllare se ATE, M-factor e/o SCL dovrebbero essere menzionate qui, usando un database di sostanze interno o commerciale, o controllare sul C&L Inventory e/o il dossier di registrazione (andare a http://echa.europa.eu, quindi "Cerca sostanze chimiche"). 	
	3.2 Miscele	<ul style="list-style-type: none"> • Nome e numero/i identificativo/i della sostanza pericolosa, tra cui numero di registrazione CAS, EC e REACH, dove pertinente • Concentrazione (intervallo o percentuale esatta) • Classe/i di pericolo CLP e codice/i di categoria e dichiarazioni di pericolo • ATE, fattore M e SCL, se disponibile* 	<ul style="list-style-type: none"> • Vedere il diagramma di flusso 1 per riepilogo dei requisiti di classificazione della SDS. • Per informazioni sul controllo di classificazione della sostanza, v. capitolo 2.1 (soprastante). • Se vengono utilizzati intervalli di percentuale, la classificazione conseguente deve essere basata sul valore più alto nell'intervallo indicato. • Confermare che gli ingredienti elencati sono quelli presenti al momento della consegna, che possono non necessariamente essere gli stessi ingredienti utilizzati come materie prime per formare la miscela (ad es. gli acidi e le basi miscelati insieme reagirebbero per formare i sali) • Se vengono utilizzati solo i codici per le affermazioni di pericolo, è necessario inserire il riferimento al testo integrale di ciascun codice nella sezione 16. • Se la sostanza non soddisfa i criteri di classificazione, è necessario fornire la motivazione di indicazione della sostanza nella sottosezione 3.2 (ad es. "sostanza vPvB non classificata", "sostanza con un limite di esposizione professionale locale"). • Per le sostanze in miscele, vedere 3.1 sopra. Se sono menzionati ATE, fattore M e/o SCL, questi devono essere considerati nel controllo della classificazione della miscela (vedere la parte 2.2). 	

Intestazione	Sotto-intestazione	Contenuto di base	Controlli suggeriti	Pertinenza ES
SEZIONE 4: Misure di primo soccorso	4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso	<ul style="list-style-type: none"> Istruzioni e consigli sulle misure di primo soccorso 	<ul style="list-style-type: none"> Le misure di primo soccorso devono essere conformi alle dichiarazioni di precauzione nella sezione 2.1. 	
	4.2 Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti sia ritardati	<ul style="list-style-type: none"> Riepilogo dei sintomi e degli effetti più importanti, sia acuti sia ritardati 		
	4.3 Indicazione di qualsiasi attenzione medica immediata e trattamento speciale necessario	<ul style="list-style-type: none"> Verifica e monitoraggio degli effetti ritardati, antidoti e controindicazioni. Trattamento specifico da rendere disponibile presso il luogo di lavoro. 		
SEZIONE 5: Misure antincendio	5.1 Mezzi di estinzione	<ul style="list-style-type: none"> Mezzi di estinzione idonei e non idonei 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna azione prioritaria per il controllo di conformità. 	V. tabella di pertinenza ES/SDS
	5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela	<ul style="list-style-type: none"> Ad es. prodotti a combustione pericolosa 		
	5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi	<ul style="list-style-type: none"> Azioni o dispositivi di protezione per i vigili del fuoco 		
SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale	6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza	<ul style="list-style-type: none"> Procedure d'emergenza e indicazioni sui DPI per il personale preposto e non preposto alle misure d'emergenza 	<ul style="list-style-type: none"> In caso di riferimenti ad altre sezioni, tali sezioni devono essere idoneamente compilate. 	V. tabella di pertinenza ES/SDS

Intestazione	Sotto-intestazione	Contenuto di base	Controlli suggeriti	Pertinenza ES
	6.2 precauzioni ambientali	<ul style="list-style-type: none"> • Ad es. Tenere lontano da acque di falda, acque di superficie, acque reflue 		
	6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica	<ul style="list-style-type: none"> • Consigli sul contenimento di fuoriuscite • Consigli sulla pulizia • Altre informazioni su fuoriuscite e rilasci 		
	6.4 Riferimento ad altre sezioni	<ul style="list-style-type: none"> • Riferimenti alle sezioni 7, 8, 13, se pertinente 		
SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento	7.1 Precauzioni per una manipolazione sicura	<ul style="list-style-type: none"> • Raccomandazioni per la manipolazione in sicurezza • Indicazioni per la prevenzione in caso di manipolazioni di sostanze/miscele incompatibili • Indicazioni sull'igiene occupazionale 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna azione prioritaria per il controllo di conformità. 	
	7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazioni sullo stoccaggio, in conformità alla sezione 9 e 10 della SDS 	<ul style="list-style-type: none"> • Garantire che eventuali indicazioni su come evitare contenitori metallici corrispondano ai pericoli indicati in altre sezioni. 	
	7.3 Usi finali particolari	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazioni sugli usi finali specifici previsti • Riferimento alle linee guida specifiche di settore 	<ul style="list-style-type: none"> • Garantire che le informazioni corrispondano alla sezione 1.2. 	V. tabella di pertinenza ES/SDS

Intestazione	Sotto-intestazione	Contenuto di base	Controlli suggeriti	Pertinenza ES
SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/ protezione individuale	8.1 Parametri di controllo	<ul style="list-style-type: none"> • Valori limite di esposizione occupazionale locali e/o nazionali per ciascuna sostanza • Valori limite biologici locali e/o nazionali 	<ul style="list-style-type: none"> • Nei casi in cui le sostanze siano identificate sia nella sottosezione 8.1 sia nella sezione 3, gli identificatori della sostanza devono corrispondere. • Per le sostanze con un report sulla sicurezza chimica (che richiedono una Ext-SDS), incluse le sostanze nelle miscele, è necessario fornire qui i valori DNEL / PNEC. 	V. tabella di pertinenza ES/SDS
	8.2 Controlli dell'esposizione	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli tecnici idonei • Specifiche dettagliate sulle misure di protezione individuale (ad es. per guanti: tipo di materiale e spessore, tempo minimo di permeazione) • Controlli dell'esposizione ambientale • Per una sostanza registrata come "intermedia isolata", confermare che la SDS sia conforme alle condizioni specifiche 	<ul style="list-style-type: none"> • Le informazioni sul controllo delle esposizioni possono essere fornite nell'ES allegato, piuttosto che nella sezione 8.2. • I riepiloghi nella sezione 8.2 devono essere coerenti con le informazioni nell'ES. 	
SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche	9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali	<ul style="list-style-type: none"> • Proprietà, riferimento ai metodi di test, unità, condizioni di riferimento • Informazioni relative alle classi di pericolo fisico 	<ul style="list-style-type: none"> • I dati devono essere coerenti con la classificazione nella sottosezione 2.1 (ad es. pH estremo, liquidi infiammabili, tossicità in caso di inalazione). • Questa sezione deve offrire le informazioni di supporto per le caratteristiche di sicurezza e i relativi metodi di test per i pericoli fisici, identificati nella sottosezione 2.1 (v. CLP, articolo 8.2). • Se è noto che la SDS contempla una forma di nanomateriale, essa deve essere descritta qui e deve corrispondere a qualsiasi altro commento sulle forme nano che possono essere menzionate in altre sezioni (vedi sezione 1,2,3,11 e 12) 	V. tabella di pertinenza ES/SDS
	9.2 Altre informazioni			

Intestazione	Sotto-intestazione	Contenuto di base	Controlli suggeriti	Pertinenza ES
SEZIONE 10: Stabilità e reattività	10.1 Reattività	<ul style="list-style-type: none"> Pericoli di reattività e i dati di test specifici, considerando l'esposizione alle sostanze, contenitori e contaminanti durante trasporto, stoccaggio e uso 	<ul style="list-style-type: none"> Le informazioni devono corrispondere alle sezione 7. 	
	10.2 Stabilità chimica	<ul style="list-style-type: none"> Stabilità in condizioni di manipolazione e stoccaggio in ambiente normale 	<ul style="list-style-type: none"> Le informazioni devono corrispondere alle sezione 7. 	
	10.3 Possibilità di reazioni pericolose	<ul style="list-style-type: none"> Casi e condizioni in cui possono aver luogo le reazioni pericolose 	<ul style="list-style-type: none"> Le informazioni devono corrispondere alla sottosezione 10.5. 	
	10.4 Condizioni da evitare	<ul style="list-style-type: none"> Condizioni che possono causare una situazione di pericolo 	<ul style="list-style-type: none"> Le informazioni devono essere conformi alle altre sottosezioni nella sezione 10. 	
	10.5 Materiali incompatibili	<ul style="list-style-type: none"> Sostanze o miscele con cui una reazione può produrre una situazione pericolosa 	<ul style="list-style-type: none"> Le informazioni devono corrispondere alla sottosezione 10.3 	
	10.6 Prodotti a decomposizione pericolosi	<ul style="list-style-type: none"> Prodotti a decomposizione pericolosa nota e ragionevolmente prevedibile 	<ul style="list-style-type: none"> Le informazioni devono corrispondere alle sezione 5. 	
SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche	11.1 Informazioni sulle classi di pericolo come definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**	<ul style="list-style-type: none"> Effetti tossicologici sulla salute e dati disponibili utilizzati, incluse le informazioni specifiche sulla tossicocinetica, metabolismo e distribuzione 	<ul style="list-style-type: none"> Le informazioni devono corrispondere ai dati di registrazione REACH (se pertinenti). Le informazioni devono corrispondere / supportare le classificazioni sulla sostanza e miscela nella sezione 2.1 e 3 oppure, in caso contrario, è necessario fornire qui una spiegazione (ad es. classificazione basata sull'esperienza umana). 	

Intestazione	Sotto-intestazione	Contenuto di base	Controlli suggeriti	Pertinenza ES
	11.2 Informazioni su altri pericoli**	<ul style="list-style-type: none"> • Proprietà di interferenza endocrina* • Altri effetti nocivi per la salute non trattati nella sezione principale* 	<ul style="list-style-type: none"> • Per le miscele, è necessario indicare il valore ATE_{mix} o l'ATE per ciascuna sostanza; deve inoltre essere possibile stimarlo utilizzando i dati sulla tossicità. • Qualsiasi dichiarazione CMR deve essere coerente con le informazioni sugli ingredienti nella sottosezione 2.1 e/o 3.2. • L'interferenza endocrina, se menzionata, deve essere coerente con i dati nella sottosezione 2.3. 	
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche	12.1 Tossicità	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni per valutare l'impatto ambientale in caso di rilascio in ambiente • Dati di test pertinenti in cui vengano indicate specie, mezzi, unità, durata e condizioni dei test • Bioaccumulo, persistenza e degradabilità per ciascuna sostanza pertinente nella miscela e/o per prodotti a trasformazione pericolosa. • Proprietà di interferenza endocrina* 	<ul style="list-style-type: none"> • Le informazioni devono corrispondere ai dati di registrazione REACH (se pertinenti). • Le informazioni devono corrispondere / supportare le classificazioni sulla sostanza e miscela nella sezione 2.1 e 3 oppure, in caso contrario, è necessario fornire qui una spiegazione. • I risultati della valutazione PBT o vPvB nella sottosezione 12.5 (solo per quelle sostanze / sostanze nelle miscele per cui è stata svolta una CSR) devono corrispondere allo stato PBT o vPvB nella sottosezione 2.3. • L'interferenza endocrina, se menzionata, deve essere coerente con i dati nella sottosezione 2.3. 	
	12.2 Persistenza e degradabilità			
	12.3 Potenziale di bioaccumulo			
	12.4 Mobilità nel suolo			
	12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB			
	12.6 Proprietà di interferenza endocrina**			
	12.7 Altri effetti avversi**			
SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento	13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> • Contenitori e metodi di trattamento dei rifiuti • Evitare lo smaltimento nelle acque reflue • Precauzioni speciali • Disposizioni specifiche regionali, nazionali o dell'UE 	<ul style="list-style-type: none"> • Il Codice europeo dei rifiuti deve essere inserito e deve corrispondere agli usi riportati nella sezione 1.2. • Le informazioni fornite devono essere consigli pratici e specifici (ad es. non devono semplicemente riferirsi ai regolamenti locali seguenti). • Considerare che i diversi codici dei rifiuti possono essere applicati al prodotto e all'imballaggio. 	V. tabella di pertinenza ES/SDS

Intestazione	Sotto-intestazione	Contenuto di base	Controlli suggeriti	Pertinenza ES
SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto	14.1 Numero ONU o numero ID **	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni sulla classificazione di base per trasporto su strada, rotaie, via mare, aria, vie interne navigabili. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le informazioni devono essere coerenti con la classificazione della sostanza e della miscela di cui alla sezione 2.1 e 3; in caso contrario, è necessario spiegare le deviazioni. • Tutte le informazioni devono essere sufficienti a consentire il trasporto del prodotto senza che siano necessari ulteriori chiarimenti. 	
	14.2 Nome di spedizione dell'ONU			
	14.3 Classe/i di pericolo connesse al trasporto			
	14.4 Gruppo d'imballaggio			
	14.5 Pericoli per l'ambiente			
	14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori			
	14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa secondo gli strumenti IMO **			

Intestazione	Sotto-intestazione	Contenuto di base	Controlli suggeriti	Pertinenza ES
SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione	15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni pertinenti per le normative nazionali o dell'UE, ad es.: • Autorizzazioni REACH • Limitazioni REACH • Sostanze che riducono lo strato di ozono • Inquinanti organici pertinenti • Esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose • Categoria Seveso 	<ul style="list-style-type: none"> • Confermare la pertinenza della legislazione indicata con le informazioni sull'identità della sostanza nella sezione 3. 	
	15.2 Valutazione della sicurezza chimica	<ul style="list-style-type: none"> • Indicare se una valutazione sulla sicurezza chimica è stata effettuata dal fornitore. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se viene inclusa una valutazione sulla sicurezza chimica, accertarsi che un'ES (per una sostanza pericolosa) o le informazioni per l'uso in sicurezza (per miscele complesse pericolose) siano allegate, o che le misure di gestione del rischio derivante (per la miscela) siano incluse nelle altre sezioni della SDS, come pertinente. 	

Intestazione	Sotto-intestazione	Contenuto di base	Controlli suggeriti	Pertinenza ES
SEZIONE 16: Altre informazioni		<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni pertinenti per la compilazione della scheda di dati di sicurezza (SDS), tra cui: • Variazioni rispetto alla versione precedente • Abbreviazioni e acronimi • Riferimenti alla letteratura e alle fonti dei dati • Testo integrale delle dichiarazioni su precauzioni e pericoli • Lavoratori Idoneamente formati su salute e ambiente • 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna azione prioritaria per il controllo di conformità. 	
ALLEGATO: Scenari di esposizione (come pertinente)			<ul style="list-style-type: none"> • V. capitolo 4. Controllo di conformità - Ext-SDS (scenari di esposizione) 	

* Questo requisito è facoltativo dal 1 gennaio 2021; obbligatoria dal 1 gennaio 2023.

** Questa sottorubrica è facoltativa dal 1 ° gennaio 2021; obbligatoria dal 1 gennaio 2023

4. CONTROLLO DI CONFORMITÀ – SDS-ESTESA (SCENARI DI ESPOSIZIONE)

Lo scenario di esposizione (ES) è necessario per ciascuna sostanza che sia:

- immessa sul mercato al di sopra di 10 tpa;
- classificata come pericolosa in conformità a CLP o valutata come PBT o vPvB.

Consultare AIG-REACH Parte 5.6, che contempla anche altre opzioni per l'inserimento degli scenari di esposizione per le sostanze nelle SDS per le miscele. L'esperienza del settore di riferimento mostra che alcuni ES allegati non sono ancora completi o conformi e, di conseguenza, non consentono al DU di effettuare il controllo di conformità REACH (articolo 37 REACH) senza dover porre ulteriori quesiti ai fornitori (comunicazione a monte della catena di approvvigionamento).

Di conseguenza, la tabella 4 mostra le modalità di svolgimento di un controllo di conformità per uno scenario di esposizione e fa riferimento al capitolo 6 che contempla un controllo di conformità per la SDS-estesa REACH raccomandato.

Se una SDS per una miscela comprende più di un ES per le varie sostanze, si raccomanda di svolgere il controllo di conformità della SDS-estesa per ciascuna sostanza per cui l'ES viene fornito.

Nonostante i rigorosi requisiti legali chiedano di fornire l'ES nella lingua locale del mercato, i membri ACEA ritengono che, all'atto pratico, sia meglio disporre anche dell'ES originale in lingua inglese, in quanto tale versione originale è spesso più precisa rispetto alla traduzione locale.

La tabella 4 seguente utilizza il modello di formato ECHA, che non costituisce un requisito legale, ma deve essere utilizzato come struttura standard per gli scenari di esposizione. Si raccomanda sempre di utilizzare l'ultima versione ECHA disponibile.


Tabella 4: Controllo di conformità – Scenario di esposizione

Intestazione / Sotto-intestazione	Contenuto di base	Controlli suggeriti	Pertinenza sezione SDS di base	Controllo di conformità REACH Ch. 6
Generale		<ul style="list-style-type: none"> L'ES deve essere composto dai dati pertinenti su cui i DU possono basarsi per le finalità di conformità REACH (v. parte 6); un ES unicamente composto dal testo in prosa sarà probabilmente insufficiente per i DU. Confrontare le misure RMM fornite nell'ES con quelle nella SDS di base. Controllare che il contenuto generale dell'ES sia conforme al contenuto della SDS di base. 		
1. Titolo ES / Denominazione d'uso (scenario contributivo)		<ul style="list-style-type: none"> Il titolo ES e gli scenari contributivi devono corrispondere agli usi identificati pertinenti, specificati (o riferiti) in sezione 1.2. 	1.2	6.1
2. Condizioni d'uso con ripercussioni sull'esposizione		<ul style="list-style-type: none"> Solo intestazione, nessuna azione prioritaria per il controllo di conformità. 		
2.1 Scenario ambientale contributivo	<ul style="list-style-type: none"> Caratteristiche del prodotto (articolo) 	<ul style="list-style-type: none"> Le informazioni devono corrispondere alle sezioni 9 e 12. 	7, 8, 9	
	<ul style="list-style-type: none"> Quantità utilizzata, frequenza e durata d'uso (o dalla vita utile) 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna azione prioritaria per il controllo di conformità. 	7, 8	6.3, 6.4
	<ul style="list-style-type: none"> Misure e condizioni tecnico-organizzative 	<ul style="list-style-type: none"> Le informazioni devono corrispondere alle sezioni 7 e 8.2 (controllo esposizione ambientale). 	6, 7, 8.2	6.3
	<ul style="list-style-type: none"> Condizioni e misure relative agli impianti di trattamento delle acque reflue 	<ul style="list-style-type: none"> Le informazioni devono corrispondere alla sezione 8.2 (controllo esposizione ambientale). 	8.2, 13	
	<ul style="list-style-type: none"> Condizioni e misure correlate al trattamento delle acque (incluse le acque reflue) 	<ul style="list-style-type: none"> Le informazioni devono corrispondere alla sezione 13. 	13	
<ul style="list-style-type: none"> Altre condizioni con ripercussioni sull'esposizione ambientale 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna azione prioritaria per il controllo di conformità. 	7		

Intestazione / Sotto-intestazione	Contenuto di base	Controlli suggeriti	Pertinenza sezione SDS di base	Controllo di conformità REACH Ch. 6
	<ul style="list-style-type: none"> • Ulteriori consigli di buone pratiche; non sono applicabili gli obblighi in conformità all'articolo 37 (4) del REACH. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna azione prioritaria per il controllo di conformità. 		
2.2 Scenario contributivo per i lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche del prodotto (articolo) 	<ul style="list-style-type: none"> • Le informazioni devono corrispondere alle sezioni 9. 	7, 8, 9	
	<ul style="list-style-type: none"> • Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata dell'uso/esposizione 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna azione prioritaria per il controllo di conformità. 	7, 8	6.2, 6.4
	<ul style="list-style-type: none"> • Misure e condizioni tecnico-organizzative 	<ul style="list-style-type: none"> • Le informazioni devono corrispondere alle sezioni 7 e 8.2 (controlli di ingegneria). 	5, 6, 7, 8.2	6.2
	<ul style="list-style-type: none"> • Condizioni e misure relative alla protezione individuale, igiene e valutazione sanitaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Le informazioni devono corrispondere alle sezioni 8.2 (specifiche delle misure di protezione individuale) 	5, 6, 7, 8.2	
	<ul style="list-style-type: none"> • Altre condizioni che influiscono sull'esposizione dei lavoratori 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna azione prioritaria per il controllo di conformità. 	7, 8	6.2, 6.4
	<ul style="list-style-type: none"> • Ulteriori consigli di buone pratiche. Non sono applicabili gli obblighi in conformità all'articolo 37 (4) del REACH. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna azione prioritaria per il controllo di conformità. 		
3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte		<ul style="list-style-type: none"> • Solo intestazione, nessuna azione prioritaria per il controllo di conformità. 		
3.1 Scenario ambientale contributivo	<ul style="list-style-type: none"> • Tasso di rilascio • Metodo di stima del rilascio • Strumento utilizzato per calcolare la stima dell'esposizione • Obiettivo di protezione • Concentrazione ambientale prevista (PEC) (stima di esposizione) • RCR 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che tutti i dati richiesti vengano forniti. • Controllare i calcoli del RCR. 		6.3- 6.4

Intestazione / Sotto-intestazione	Contenuto di base	Controlli suggeriti	Pertinenza sezione SDS di base	Controllo di conformità REACH Ch. 6
3.2 Scenario contributivo per i lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> • Percorso di esposizione e tipo di effetti • Stima di esposizione • RCR 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che tutti i dati richiesti vengano forniti. • Controllare i calcoli del RCR. 		6.2, 6.4
4. Linee guida per il DU per valutare se il DU opera entro i limiti previsti dall'ES	<ul style="list-style-type: none"> • Metodo di scalamento • Parametri scalabili • Limiti di scalamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che tutti i dati richiesti vengano forniti. 		6.4

5. FOLLOW-UP CONTROLLO DI CONFORMITÀ



5.1 CONTATTO CON I FORNITORI

Se la SDS non supera il controllo di conformità, contattare il fornitore. Il REG.REACH impone il dovere di comunicare con lungo la catena di approvvigionamento nel caso in cui il destinatario abbia nuove informazioni sulle proprietà pericolose, ivi compresa la classificazione o qualsiasi altra informazione che possa mettere in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificati nella SDS del fornitore (v. articolo 34, REACH).

In tutti i casi, si raccomanda di:

- essere precisi sulle motivazioni del rifiuto;
- laddove possibile, fornire i riferimenti normativi adeguati (ad es. allegato II REACH, linee guida SDS ECHA, ecc...);
- chiedere la revisione della SDS e concordare le tempistiche massime;
- confermare eventuali accordi o ulteriori dati per iscritto;
- proseguire in base alle azioni concordate e scalare internamente come richiesto.

"I fornitori in una catena di approvvigionamento sono tenuti a collaborare per soddisfare i requisiti di classificazione, etichettatura, imballaggio di cui al presente regolamento".
(Regolamento CLP, Articolo 4(9))

5.2 RE-INVIO DELLA SDS

Nel caso in cui il fornitore concordi a revisionare e re-inviare la SDS, il processo del controllo di conformità inizia di nuovo al momento di ricezione della SDS revisionata.

5.3 CONTROLLO DI CLASSIFICAZIONE NON SUPERATO

Le discussioni sulla classificazione possono includere i seguenti aspetti:

- Se esiste il dossier di registrazione, perché la classificazione è diversa?
- Se non esiste il dossier di registrazione, perché la classificazione non è stata notificata?
- Sono previsti test per confermare la classificazione?

In caso di disaccordo sulla classificazione tra destinatario e fornitore non risolvibile tramite reciproca discussione, per il destinatario sono possibili opzioni diverse; egli può:

- a. Accettare e/o usare la classificazione del fornitore. Questa può essere una soluzione temporanea, mentre vengono svolte ulteriori indagini o test. Tuttavia, il destinatario non deve considerarla come un'opzione facile, in particolare se egli ha informazioni che mettono in dubbio la classificazione del fornitore. In tal caso, la sostituzione del prodotto (opzione b) o l'auto-classificazione (opzione c) possono essere opzioni migliori, date le potenziali responsabilità associate all'accettazione della classificazione del fornitore.

Attenzione: questa opzione non è possibile in caso di più di un fornitore dotato di più di una classificazione.

Attenzione: scegliere questa opzione non migliora in alcun modo la qualità dei dati della SDS nella catena di fornitura.

- b. Sostituire il prodotto, il fornitore o entrambi. Questa opzione è chiaramente più difficile in caso di materiali di produzione specifici (ad es. adesivi per i veicoli) rispetto a materiali secondari non essenziali (ad es. detergenti per bagno).
- c. Effettuare l'auto-classificazione basata sul giudizio degli esperti e sull'affidabilità delle evidenze attendibili. Pertanto, nei casi in cui la SDS includa il numero di registrazione REACH per la sostanza, il destinatario ha il dovere di notifica C&L in conformità all'Articolo 38(4) REACH entro 6 mesi (v. <http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/submitting-a-downstream-user-report-classification-differences>).

I DU non hanno bisogno di inviare notifica all'ECHA nella misura in cui l'auto-classificazione sia la stessa per uno o più dei rispettivi fornitori, o nel caso in cui possano utilizzare la sostanza da sola o in miscele, in quantità inferiori a 1 tpa (v. Articolo 38(5) REACH).

Ne consegue inoltre che, per le sostanze non registrate ai sensi del REG. REACH, il destinatario ha la possibilità di svolgere un'auto-classificazione senza obbligo di notifica all'ECHA.

Un'ulteriore opzione per discutere e pubblicare la classificazione con altri soggetti notificatori consiste nel trasmettere una notifica volontaria all'inventario delle classificazioni e delle etichettature (C&L) (Articolo 39 CLP, v. <http://echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/notification-to-the-cl-inventory>). Questa può essere una soluzione intermedia, in quanto il DU ha 6 mesi prima che entrino in vigore i doveri di CSR del DU (v. articolo 39(2) REACH).

- d. Per consulenza, rivolgersi all'ufficio informazioni CLP dell'autorità preposta e/o alla locale agenzia di implementazione competente. Le associazioni di settore competenti possono offrire ulteriore assistenza.

5.4 ALTRI CONTROLLI DI CONFORMITÀ NON SUPERATI

Per qualsiasi altra motivazione diversa dalla classificazione, per il mancato superamento del controllo di conformità sulla SDS, vi sono nuovamente numerose opzioni possibili per il destinatario; egli può:

- a. Accettare e/o usare le informazioni della SDS del fornitore. Nuovamente, questa può essere una soluzione temporanea, mentre ulteriori aggiornamenti potrebbero essere richiesti in un secondo momento. Tuttavia, il destinatario non deve seguire questa opzione se ha informazioni che mettono in dubbio la classificazione del fornitore. In questo caso, la sostituzione del prodotto (opzione b) può essere l'opzione migliore. Attenzione: l'opzione A non è possibile in caso di più di un fornitore con contenuti delle SDS in conflitto.
- b. Ignora le discrepanze di lieve entità che non si prevede ragionevolmente causino danni (ad esempio errori di ortografia, numerazione delle pagine mancante, errore in un sottotitolo). Tuttavia, diverse discrepanze minori potrebbero mettere in discussione la competenza del Fornitore. Sostituire il prodotto, o il fornitore, o entrambi.
- c. Chiedere all'autorità competente e/o all'agenzia di implementazione locale preposta la necessaria consulenza

5.5 MANTENIMENTO DEI REGISTRI

Il Regolamento REACH contiene i requisiti generali per acquisire e avere a disposizione tutte le informazioni utilizzate per mantenere la conformità REACH; si tratta di un requisito obbligatorio minimo quando applicato alle SDS. Tuttavia, data la potenziale pertinenza delle informazioni della SDS per la salute umana e la tutela ambientale nel lungo termine, si raccomanda di conservare le informazioni sulla SDS a tempo indeterminato.

Sia che si tratti di formato cartaceo o elettronico, si raccomanda di mantenere un backup in formato elettronico per future consultazioni, ad es. su file PDF.

Si raccomanda di conservare i registri pertinenti sulla ricezione di ciascuna SDS come segue:

- a. Documentare i contenuti e i risultati del controllo di conformità, nonché tutte le decisioni prese, le azioni conseguenti e i risultati.
- b. Laddove pertinente, aggiungere la SDS accettata nel sistema di gestione documentale SDS della società destinataria (v. anche obblighi di fornire l'accesso alle informazioni SDS contenuti nell'articolo 35 REACH).
- c. Trasferire le SDS divenute obsolete negli archivi delle SDS della società destinataria.
- d. Aggiornare il database della società destinataria con i riferimenti alla sostanza così da tenere presenti le nuove informazioni ricevute.

6. CONTROLLO CONFORMITÀ SDS- ESTESA REACH

Note generali

Gli scenari di esposizione per le miscele non esistono, in quanto le miscele non sono di per sé soggette alla registrazione REACH e per esse non è richiesta per legge la notifica sulla sicurezza chimica. Al contrario, un DU può ricevere "Informazioni sulle miscele di uso sicuro" (SUMI) per le miscele complesse, in cui le informazioni sull'ES di diversi ingredienti sono consolidate. Pur non esistendo un formato standardizzato specificato in virtù del REACH, tali SUMI risultano simili a un'ES; si consiglia pertanto di assumerle come input aggiuntivo per le valutazioni in situ sulla sicurezza ambientale e nel luogo di lavoro.


Nei seguenti capitoli, ogni volta che si fa menzione a Ext-SDS o ES, queste abbreviazioni possono inoltre essere interpretate come inclusive di SUMI, dove pertinente.

Il DU può ricevere un SDS-estesa sia per le sostanze, se immesse sul mercato (fabbricate o importate) a più di 10 tpa, sia per le miscele. Per appurare la necessità di un ES, consultare la sezione 15.2 della SDS, contenente una dichiarazione sullo svolgimento del CSR per le sostanze pericolose o per le sostanze nella miscela.

Nel caso in cui le informazioni ES siano incluse nel testo principale della SDS di base, il DU può trovare nella sezione 1.2 "Usi identificati pertinenti" le seguenti dichiarazioni: *"La presente scheda di dati di sicurezza contiene un ES in forma integrata. I contenuti dello scenario di esposizione sono stati inclusi nelle sezioni 1.2, 8, 9, 12, 15, 16 della presente scheda di dati di sicurezza"*.

In conformità al Titolo V del REACH, i DU sono obbligati a controllare se stanno operando entro i limiti descritti dell'ES e a documentarne i risultati. Inoltre, nei casi in cui una sostanza sia autorizzata o limitata (da indicare nella sezione 15 della SDS), i DU devono controllare se le condizioni d'utilizzo corrispondono alle loro.

Le principali mansioni per un DU alla ricezione di tale Ext-SDS sono riportate in AIG-REACH, capitolo 5.6, "Scheda di dati di sicurezza e obblighi del DU". Il diagramma di flusso e i capitoli seguenti descrivono in dettaglio le modalità di svolgimento da parte del DU di un controllo di conformità al REACH, offrendo alcuni esempi pratici.



6.1 TITOLO BREVE DI CONTROLLO E DESCRITTORI D'USO

Il Regolamento REACH prevede che il richiedente comunichi gli utilizzi identificati, avvalendosi del sistema con i descrittori d'uso (v. http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_en.pdf). Di conseguenza, i descrittori d'uso fanno parte di SDS-Estese e ES. Il Regolamento REACH obbliga i DU che ricevono SDS-Estese a controllare se gli usi attuali sono contemplati. Per semplificare questo confronto, si raccomanda ai DU di adottare inoltre il sistema di descrittori d'uso per descrivere i propri utilizzi.

6.1.1 Esempio 1 – Titolo breve e descrittori d'uso

Un DU sta utilizzando un fluido idraulico in un impianto di produzione e riceve una SDS-Estese per questo prodotto. Nella sezione 1.2, 16, o nell'allegato alla SDS, verrà inserito l'indice con tutti gli ES disponibili inclusa una breve descrizione nell'intestazione. (Per la SDS di una miscela, è invece possibile allegare le informazioni sulla miscela di uso sicuro (SUMI)).

Questo esempio è incentrato sull'ES num. 14 "Uso industriale dei fluidi idraulici nel settore automobilistico".

Tabella 6.1.1: Esempio 1 - Panoramica degli scenari di esposizione

Num. ES	Titolo breve dello scenario di esposizione	Descrittori d'uso					
		SU	PROC	ERC	spERC	PC	AC
1	Fabbricazione della sostanza, utilizzo come agente chimico di processo, utilizzo come agente intermedio.	SU 3 SU 8	PROC 1 PROC 2 PROC 3 PROC 4 PROC 8a PROC 8b PROC 9	ERC 6c	-	-	-
...							
14	Uso industriale di fluidi idraulici nel settore automobilistico	SU 3 SU 10	PROC 1 PROC 2 PROC 3 PROC 4 PROC 8a PROC 8b	ERC 2	-	PC 17	AC 1

FASE 1: Il DU seleziona (o richiede, se non è allegato) l'ES corrispondente all'utilizzo effettivo in situ, in questo caso ES num. 14 "Uso industriale di fluidi idraulici nel settore automobilistico".

FASE 2: Il DU inizia processo del controllo di conformità REACH, confrontando i descrittori d'uso con quelli del DU.

Per questo confronto, il DU descrive il luogo di lavoro effettivo e i processi ambientali, utilizzando anche il sistema dei descrittori d'uso. Il risultato del confronto per l'esempio 1 viene mostrato di seguito:

Tabella 6.1.2: Esempio 1: Confronto descrittori d'uso

Descrittori d'uso* in ES num. 14	Descrittori d'uso* presso il sito locale del DU	Risultato
SU 3	SU 3	✓
SU 10	-	-
AC 1	AC 1	✓
PC 17	PC 17	✓
PROC 1,2,3, 4,8a,8b	PROC 9	?
ERC 2	ERC 7, ERC 9b	✗

In questo esempio, PROC 1, 2, 3, 4, 8a, 8b* descrivono solamente il processo di fabbricazione dei fluidi idraulici e non il loro uso presso il sito del DU. PROC 9*, che corrisponde allo scenario contributivo del luogo di lavoro "Trasferimento di una sostanza o preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, inclusa pesatura)", manca nell'ES, ma è necessario per l'uso da parte del DU. Inoltre, in relazione all'ambiente, ERC 2 nell'ES non contempla ERC 7 o 9b del DU (necessario per le officine di riparazione). Di conseguenza le condizioni d'uso dei DU non sono ancora contemplate dall'ES.

In taluni casi, i PROC mancanti sono contemplati da altri PROC di grado superiore (gerarchia dei PROC):
ad es. PROC2, "Uso in processi chiusi e continuativi, con esposizione occasionale controllata", è contemplato da PROC4 "Uso in lotti e in altri processi (sintesi) in cui insorgono opportunità di esposizione".

Sono quindi disponibili varie opzioni per contemplare gli usi del DU (v. AIG-REACH capitolo 5.6 o capitolo 6.5.1 nel presente Allegato Q).

6.2 CONFRONTO CONDIZIONI OPERATIVE (OC)

Se viene superato il controllo del titolo breve e dei descrittori d'uso (v. capitolo 6.1 soprastante), la fase successiva del controllo di conformità REACH richiede di verificare se il DU opera entro i limiti dell'ES. In primo luogo, questo significa che il DU deve confrontare le condizioni operative (OC) locali effettive con quelle dichiarate nello specifico ES identificato (v. capitolo 6.3 per il controllo sulle misure di gestione dei rischi (RMM)).

6.2.1 Esempio 2 – Condizioni operative (OC) presso il luogo di lavoro

Per un agente di pulizia, le seguenti OC vengono indicate nell'ES appropriato:

Tabella 6.2.1: Esempio 2 – OC presso il luogo di lavoro (controllo dell'esposizione del lavoratore)

Informazioni ES	Valore ES	Valore locale (sito) del DU	Risultato
Durata e frequenza d'uso	Contempla la frequenza fino a 1 ora/giorno, 5 giorni/settimana	0,5 ore/giorno, 5 giorni/settimana	✓
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi	Aree cutanee esposte: entrambe le mani (490 cm ²)	Utilizzo con entrambe le mani. Protezione cutanea.	✓
Altre condizioni operative con ripercussioni sull'esposizione dei lavoratori	Uso interno	Uso interno	✓
Condizioni e misure relative alla protezione individuale, igiene e valutazione sanitaria (lavoratore)	Uso con ventilazione di scarico locale (efficienza: 80 %)	Uso con ventilazione di scarico locale (efficienza: 90 %)	✓

Nell'esempio 2, tutte le OC dell'ES devono corrispondere a quelle del DU.

In caso contrario, ad es. se un DU ha utilizzato un agente di pulizia per 2 ore/giorno, può essere richiesto un controllo più approfondito delle condizioni ES. Ad esempio, l'uso del DU potrebbe magari essere contemplato dopo lo scalamento (v. capitolo 6.4) oppure il DU potrebbe decidere di implementare le condizioni descritte nell'ES o di creare un report sulla sicurezza chimica dell'utente downstream (DU CSR) in conformità all'Articolo 37 REACH.

6.2.2 Esempio 3 – OC ambientali

Per l'ambiente, le OC sono generalmente diverse dalle OC del luogo di lavoro e possono talvolta essere difficili da controllare. Per i seguenti parametri di esposizione, è importante distinguere tra quanti possono essere influenzati dal DU e quanti non lo sono.

<p>Parametri che il DU non può sostanzialmente influenzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricezione flusso idrico; • Impianto di trattamento delle acque reflue (capacità, tasso effluenti); • Biodegradazione nell'impianto di trattamento delle acque reflue. 	<p>Parametri che il DU può influenzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concentrazione della sostanza / sostanza in una miscela; • Quantità della sostanza / sostanza in una miscela; • Efficienza di produzione (eliminazione/formazione della sostanza durante la produzione) Degrado attraverso STP in situ; • Efficienza delle misure di gestione dei rischi (RMM).
---	--

Per il controllo di conformità REACH, il DU dovrà confrontare i dati di produzione del DU con le OC indicate nell'ES pertinente:

Tabella 6.2.2.: Esempio 3 – OC ambientali (controllo dell'esposizione ambientale)

Informazioni ES	Valore ES – OC	Valore del sito locale DU – OC	Risultato
Quantità annuale per sito	5 kt/a	7 kt/a	✘
Tonnellaggio max. consentito per sito (M _{sicuro})	100 kg/d	120 kg/d	✘
Frazione di efficacia di rimozione (in situ)	93,67 % efficacia dell'acqua 0 % efficacia dell'aria	60 % post-STP 0 % efficacia dell'aria	✘
Emissione giorni/anno	300	300	✓
<i>Fattori ambientali non influenzati dalla gestione dei rischi</i>			
Fattore di diluizione acqua corrente locale	10	24	✘
Tipo di impianto di trattamento delle acque reflue (STP)	STP in situ	STP in situ	✓
Portata di trattamento delle acque reflue	2000 m ³ /d	9733 m ³ /a	✘
Portata del fiume	18.000 m ³ /d	225.083 m ³ /a	✘
<i>Altre condizioni di uso operativo previste con ripercussioni sull'esposizione ambientale</i>			
Frazione di rilascio in aria dal processo (rilascio iniziale precedente a RMM)	0,00001	Nessuna emissione	✓
Frazione di rilascio in acque reflue dal processo (rilascio iniziale precedente a RMM)	1	1	✓
Frazione di rilascio nel suolo dal processo (rilascio iniziale precedente a RMM)	0	0	✓

Nell'esempio 3, il DU arriverà alla conclusione che le OC del DU (valori) possono non essere conformi a quelle comunicate nell'ES del fornitore perché, ad esempio, il tonnellaggio massimo previsto in situ supera quello consentito. Il DU ha l'opzione di scalare (v. capitolo 6.4) o di creare un proprio DU-CSR in base all'Articolo 37 REACH.

6.3 CONFRONTO DELLE MISURE DI GESTIONE DEI RISCHI (RMM)

Il DU deve confrontare le RMM in una valutazione dei rischi con le misure di gestione dei rischi raccomandate, come indicato nella SDS-estesa. Le linee guida ECHA del DU affermano che *"il DU dovrà confrontare le informazioni fornite sulle misure di gestione dei rischi, inclusa la loro efficacia, con quelle da esso applicate"*.

In relazione al confronto RMM, l'efficacia è un'informazione di particolare importanza. L'efficacia è il grado di riduzione dell'esposizione o dell'emissione raggiunto con l'applicazione della misura di gestione del rischio.

Il DU può essere sicuro che le misure di gestione dei rischi sono coperte se la loro efficacia è maggiore o uguale a quanto specificato nello scenario di esposizione.

6.3.1 Esempio 4: RMM sul luogo di lavoro

Il DU riceve le seguenti RMM per il luogo di lavoro come parte di un ES. Il DU deve confrontare le RMM fornite per ciascuno scenario contributivo (CS) con quelle del DU:

Tabella 6.3.1.1: Esempio 4 – RMM sul luogo di lavoro (controllo dell'esposizione del lavoratore)

Informazione ES – Scenario contributivo	Valore ES – RMM	Valore del sito locale DU – RMM	Risultato
Esposizione generale (sistemi chiusi) [CS15]. Uso nei processi contenuti sui lotti [CS37].	Manipolazione della sostanza in un ambiente chiuso [E47]. Prevedere una buona ventilazione standard generale (non inferiore a 3 - 5 ricircoli d'aria all'ora) [E11].	Prodotto chimico utilizzato principalmente in un sistema chiuso. Impiego di una buona ventilazione standard (15 ricircoli d'aria all'ora).	✓
Processo di campionamento [CS2].		Ventilazione appropriata utilizzata durante il campionamento.	
Attività di laboratorio [CS36].	Nessuna misura specifica identificata [E18].	Utilizzo di guanti idonei, protezione di occhi e corpo. Per gli usi speciali, vengono forniti berretti ad hoc.	✓
Trasferimenti alla rinfusa [CS14].	Garantire che il trasferimento dei materiali avvenga sotto contenimento o ventilazione per estrazione [E66].	Ventilazione per estrazione (locale) utilizzata durante le operazioni di trasferimento alla rinfusa.	✓
Operazioni di miscelazione (sistemi aperti) [CS30]. Con potenziale generazione di aerosol [CS138].	Prevedere una buona ventilazione standard generale o controllata (10 - 15 ricircoli d'aria all'ora) [E40].	Impiego di una buona ventilazione standard (15 ricircoli d'aria all'ora).	✓
Manuale [CS34]. Trasferimento/riversamento dai contenitori [CS22].	Indossare una protezione per gli occhi idonea e guanti testati in base a EN 375 [PPE 14].	Utilizzo di una semimaschera idonea (Fattore di protezione: 10). Impiego di guanti idonei (in gomma nitrilica).	✓
Trasferimento lotti/fusti [CS8].	V. sezione 8 della scheda dati di sicurezza.		
Pulizia e manutenzione dell'apparecchiatura [CS39].	Sistema di scarico e risciacquo prima dell'ingresso e manutenzione dell'apparecchiatura [E55].	Garantito.	✓
Stoccaggio [CS67]. Con esposizione controllata occasionale [CS140].	Manipolazione della sostanza in un ambiente chiuso [E47].	Utilizzo di una stanza di stoccaggio chiusa. Impiego di una buona ventilazione standard (15 ricircoli d'aria all'ora).	✓

Nell'esempio 4, le RMM applicate nel sito del DU sono di pari o maggiore severità rispetto a quelle dichiarate nell'ES, garantendo l'uso in sicurezza della sostanza. Di conseguenza, l'esposizione stimata presso il luogo di lavoro deve essere simile all'esposizione presso il sito del DU, e il RCR risultante non deve essere inferiore a 1,0 da confermarsi tramite misurazione.

Nell'ES, è stata utilizzata la seguente esposizione stimata per la valutazione dell'esposizione:

Tabella 6.3.1.2: Esempio 4 – Stima dell'esposizione presso il luogo di lavoro e riferimento alle fonti

PROC	Percorso di esposizione	ES stimato Valore esposizione	ES RCR	Sito locale del DU stimato Valore dell'esposizione	RCR sito locale del DU	Risultato
PROC 1	Inalazione	0,01 ppm	0,00			
	Dermica	0,34 mg/kg bw/d	0,00			
PROC 2	Inalazione	10,00 ppm	0,56			
	Dermica	1,37 mg/kg bw/d	0,01			
PROC 3	Inalazione	17,50 ppm	0,56			
	Dermica	0,34 mg/kg bw/d	0,01			
PROC 4	Inalazione	14,00 ppm	0,99	12,00 ppm	0,85	✓
	Dermica	6,86 mg/kg bw/d	0,00			
PROC 8a	Inalazione	5,00 ppm	0,56			
	Dermica	13,71 mg/kg bw/d	0,00			
PROC 8b	Inalazione	7,00 ppm	0,79			
	Dermica	6,86 mg/kg bw/d	0,04			
PROC 9	Inalazione	10,00 ppm	0,56			
	Dermica	6,96 mg/kg bw/d	0,04			
PROC 14	Inalazione	15,00 ppm	0,85			
	Dermica	3,43 mg/kg bw/d	0,02			
PROC 15	Inalazione	10,00 ppm	0,39			
	Dermica	0,34 mg/kg bw/d	0,04			

È evidente che PROC 4, "Utilizzo per la produzione dei lotti di un agente chimico dove insorge un'opportunità significativa di esposizione" (ad es. durante il caricamento, campionamento o scarico del materiale, e quando la natura della progettazione può verosimilmente risultare in un'esposizione), è quello più critico per il percorso d'inalazione nella stima dell'esposizione. Il percorso dermico deve essere controllato separatamente (non incluso in questo esempio).

I DU devono determinare le esposizioni locali effettive (percorso d'inalazione), calcolare i propri RCR (esposizione / DNEL) e confrontare i risultati con quelli indicati negli ES per garantire che i loro usi siano sicuri. È necessario notare che se il DU utilizza le OC e le RMMS dichiarate all'interno dell'ES, il RCR deve essere inferiore a 1,0, come mostrato nella tabella soprastante.

In questo esempio, tutte le RMM sono state già implementate presso il sito del DU e il RCR di PROC 4 critico è stato confermato dalla misurazione dell'esposizione, mostrando un'esposizione di 12 ppm durante il caricamento, campionamento e scarico. Di conseguenza, non era richiesta alcuna ulteriore azione. Per le RMM sul luogo di lavoro, si raccomanda di documentare il controllo di conformità al REACH nell'ambito del processo di valutazione dei rischi presso il luogo di lavoro.

6.3.2 Esempio 5 – RMM ambientali

Il DU riceve le seguenti RMM per l'ambiente come parte di un ES. Il DU deve confrontare le RMM fornite con quelle locali effettive presso il sito del DU:

Tabella 6.3.2.1: Esempio 5 – RMM ambientali (controllo dell'esposizione ambientale)

Informazione ES – Scenari contributivi	Valore ES – RMM	Valore del sito locale DU – RMM	Risultato
Misure e condizioni tecniche in situ per ridurre o limitare gli scarichi, le emissioni in aria e i rilasci nel suolo	Trattare le emissioni in aria per fornire un'efficienza tipica di rimozione dello 0%. [TCR 7]	Filtro dell'aria installato	✓
	Prevenzione dello scarico di sostanze non disciolte o recupero dalle acque reflue [TCR14]	Prevenzione da scarico	✓
	Frazione di rilascio in aria dal processo (dopo le tipiche RMM in situ, conformi ai requisiti della Direttiva UE sulle emissioni di solventi) [OOC11]	Sì	✓
Misure dell'organizzazione per prevenire/limitare il rilascio dal sito	Non riversare i liquami industriali nel suolo naturale [OMS2].	I liquami industriali vengono sottoposti a campionamento e smaltiti in conformità ai regolamenti nazionali	✓
	I liquami devono essere inceneriti, contenuti o bonificati [OMS3].		
Condizioni e misure relative agli impianti di trattamento delle acque reflue comunali	Rimozione stimata della sostanza dalle acque reflue attraverso il trattamento delle acque reflue locali 93,67 (%) [STP3]	Efficacia STP: 95%.	✓
Condizioni e misure relative al trattamento esterno dei rifiuti da smaltire	Impiego dei seguenti metodi di trattamento chimico per le acque reflue: separazione olio-acqua	La separazione olio-acqua è utilizzata prima del trattamento nell'impianto per le acque reflue	✓
	Il trattamento esterno e lo smaltimento dei rifiuti devono essere conformi ai regolamenti pertinenti locali e/o nazionali [ETW 3]		
Condizioni e misure relative al recupero esterno dei rifiuti	Il riciclo e il recupero esterno dei rifiuti devono essere conformi ai regolamenti pertinenti locali e/o nazionali [ERW 1].	I rifiuti vengono smaltiti come rifiuti pericolosi	✓

Nell'esempio 5, le RMM applicate nel sito del DU sono di severità maggiore o uguale a quelle dichiarate nell'ES, garantendo pertanto l'uso in sicurezza della sostanza. Di conseguenza, la

concentrazione ambientale prevista deve essere analoga a quella presso il sito del DU, e il RCR risultante non deve essere inferiore a 1,0. In ogni caso, non è possibile misurare la concentrazione reale della sostanza nel target di protezione ambientale appropriato, non esistendo un metodo di misurazione standard per tutte le sostanze e visto che vengono spesso utilizzati parametri più generali.

I PNEC sono normalmente correlati all'STP specifico e al suo scarico nelle acque superficiali, e sono di conseguenza sito-specifici. Le concentrazioni delle sostanze di rifiuto nelle acque reflue sono di norma specifiche per l'apparecchiatura utilizzata dal DU; di conseguenza, è possibile calcolare la concentrazione della sostanza principale nelle acque reflue attraverso la misurazione presso aree locali specifiche.

Nel caso in cui esistano limiti nei permessi locali, è necessario adempiere a questi nonché ai valori REACH PNEC.

Le seguenti concentrazioni ambientali previste (PEC) calcolate presso il sito del DU (v. capitolo 6.4.2) non devono superare quelle nell'ES, e il RCR deve essere inferiore a 1,0.

Tabella 6.3.2.2: Esempio 5 – Stima dell'esposizione ambientale e riferimento alle fonti

Uso industriale	Obiettivo di protezione	ES PEC	ES RCR	Sito locale del DU PEC _{locale}	Sito locale del DU RCR _{locale}	Risultato
ERC2	Acqua corrente	0,01380 mg/l	0,0422			
	Acqua del mare	0,00533 mg/l	0,0163			
	Sedimentazione acqua corrente	0,01480 mg/kg	0,0546			
	Sedimentazione acqua del mare	0,05710 mg/kg	0,0211			
	Suolo	0,01350 mg/kg	0,00665			
	STP	0,52700 mg/l	0,0810	0,45 mg/l	0,069	✓
	Aria	0,23200 mg/m ³	Non applicabile			

Nell'esempio 5, non dovrebbero insorgere problemi, perché il RCR è ben al di sotto di 1,0. L'obiettivo di protezione critica è il STP ma, anche in questo caso, il RCR è ben al di sotto di 1,0. Di conseguenza, non è richiesta alcuna ulteriore azione.

6.4 SCALAMENTO

I dati negli scenari di esposizione:

- si basano spesso sul peggior scenario ipotizzabile;
- sono spesso non adeguati alle condizioni reali in situ;
- devono essere modificabili per adeguarsi a tali condizioni.

Di conseguenza, i DU sono autorizzati a concluderne l'adeguatezza nelle condizioni dell'ES dopo il cosiddetto processo di scalamento.

Lo scalamento può essere utilizzato per effettuare un' ipotesi qualitativa quando i valori numerici non sono completamente comparabili. Per scalamento si intende quindi che una parte dei parametri determinati dall'esposizione forniti nell'ES vengono modificati in maniera tale da poter essere confrontati con i propri parametri per poi adeguarli.

In alcuni casi, lo scalamento può essere effettuato senza utilizzare gli strumenti di valutazione dell'esposizione originale, ma nella maggior parte di casi, è necessario utilizzare lo stesso strumento di calcolo indicato nell'ES. Purtroppo, non esiste uno strumento unico di valutazione dell'esposizione. Lo strumento più importante è ECETOC-TRA per la valutazione delle esposizioni nel luogo di lavoro, e EUSES per la valutazione ambientale. Può accadere che il DU debba applicare più di uno strumento di scalamento. In generale, per lo scalamento (come per molti altri aspetti del processo REACH) è richiesta una conoscenza approfondita della materia.

Per gli utenti finali, ad es. il settore automobilistico, alcuni fornitori hanno sviluppato strumenti di scalamento per utilizzi specifici, ad es. pre-trattamento e/o rivestimento. Si consiglia ai DU di chiedere ai propri fornitori se necessitano di supporto per comprendere gli strumenti di scalamento.

In generale, lo scalamento è possibile solo se:

- esiste una valutazione di base dei rischi quantitativi;
- gli strumenti di valutazione delle esposizioni vengono utilizzati al posto dei dati misurati (ad es. scenari dei casi peggiori);
- i livelli di esposizione non vengono considerevolmente modificati; questo significa che le condizioni descritte all'interno dell'ES vengono unicamente modificate in un intervallo molto ristretto.

Se gli strumenti di scalamento non vengono offerti tramite ES, è possibile utilizzare unicamente equazioni standard lineari.

In alcuni casi, il DU non può utilizzare lo scalamento a causa dei parametri che determinano l'esposizione (ad es. portata del fiume, capacità STP /portata effluente) non soggetti all'influenza del DU.

In questi casi, la sola opzione è DU-CSR.

Il confine tra la possibilità di applicare lo scalamento e la necessità di svolgere un DU CSR viene superato quando si rende necessario apportare cambiamenti molto significativi alle condizioni operative per adempiere all'ES.

6.4.1 Esempio 6 – Scalamenti presso il luogo di lavoro

Un ES dichiara che la frequenza di uso non deve superare i 120 min/mezzo turno, e che il prodotto deve essere utilizzato con la ventilazione di scarico locale con un'efficienza dell'80%:

Tabella 6.4.1: Esempio 6 – Scalamento: OC presso il luogo di lavoro (controllo dell'esposizione del lavoratore)

Informazione ES – Informazioni sulla produzione	Valore ES – OC	Valore del sito locale DU – OC	Risultato Post-scalamento
Durata e frequenza d'uso	120 min; per mezzo turno (4 h)	60 min / per turno (2 h)	✓
Fattori umani non influenzati dalla gestione dei rischi	Aree cutanee esposte: entrambe le mani (490 cm ²)	Aree cutanee esposte: entrambe le mani	✓
Altre condizioni operative con ripercussioni sull'esposizione dei lavoratori	Uso interno	Uso interno	✓
Condizioni e misure relative alla protezione individuale, igiene e valutazione sanitaria (lavoratore)	Uso con ventilazione di scarico locale (efficienza: 80 %)	Uso con ventilazione di scarico locale (efficienza: 70 %)	?

Nell'esempio 6, il DU può mostrare con relativa facilità effettuando lo scalamento (utilizzando un calcolo lineare semplice) che la durata e la frequenza di uso locale del DU (60 min per 2 ore) è equivalente alle OC specificate nell'ES (120 min per 4 ore).

Resta in sospeso il quesito sulla ventilazione dello scarico locale, in quanto l'efficienza locale del DU è inferiore del 10% rispetto al valore dichiarato all'interno dell'ES. Di conseguenza, non è chiaro se il DU funzioni entro i limiti dell'ES.

In questo esempio, l'ES dichiara: "Per lo scalamento, v. <http://www.ecetoc.org/tra>". Di conseguenza, il DU deve utilizzare lo stesso strumento di scalamento, ECETOC-TRA. In ECETOC-TRA, il DU deve modificare il valore per l'efficienza della ventilazione di scarico locale dall'80% al 70 % e effettuare un nuovo calcolo mantenendo tutti i parametri come specificato nell'ES. Il DU deve quindi controllare se i dati nuovamente calcolati all'interno dello strumento comportano un uso in sicurezza.

In alternativa, il DU può mostrare tramite la misurazione dell'esposizione che l'uso sotto le RMM e OC locali del DU è sicuro dandone attestazione completa nella valutazione dei rischi nel luogo di lavoro, oppure utilizzando altri metodi di valutazione dell'esposizione.

Nel caso in cui il RCR sia già al di sotto di 1,00 è possibile che lo scalamento non abbia esito positivo.

6.4.2 Esempio 7 – Scalamento ambientale

Un DU ha già determinato i seguenti parametri (v. esempio 3: PEC in situ; OC / RMM correlate all'ambiente) per il controllo di conformità REACH:

Tabella 6.4.2: Esempio 7 – Scalamento: OC ambientali (controllo dell'esposizione ambientale)

Informazione ES – Informazioni sulla produzione	Valore ES – OC	Valore del sito locale DU – OC	Risultato Post- scalamento
Tonnellaggio max. consentito per sito (M_{sicuro})	150 tpa ($PNEC_{acqua}$: 20,6 $\mu g/l$)	20 tpa (calcolati tramite scalamento; PEC_{locale} : 1,2 $\mu g/l$)	✓
Frazione di efficacia di rimozione (in situ) (F_{STP})	99 % efficacia dell'acqua	60 % efficacia STP 90 % capacità STP	✓
Giorni di emissione per anno (T_{em})	300	300	✓
Fattori ambientali non influenzati dalla gestione dei rischi			
Fattore di diluizione acqua corrente locale (rete fognaria)	10	24	✓
Tipo di impianto di trattamento delle acque reflue (STP)	STP in situ	STP in situ	✓
Portata di trattamento delle acque reflue	2000 m ³ /d	8000 m ³ /a	✓
Portata del fiume ($Q_{portata}$ del fiume)	18.000 m ³ /d	185,000 m ³ /a	✓
Altre condizioni di uso operativo previste con ripercussioni sull'esposizione ambientale			
Rilascio tipico in acqua post- RMM (F_w):	10 %	42 % (varie vie di produzione - rilascio medio)	✓

Poiché il DU riconosce che esistono diversi fattori di efficienza per le OC e RMM, esso utilizza lo scalamento per mostrare che il DU funziona entro i limiti dell'ES. Lo strumento di scalamento più importante per l'ambiente (EUSES) si basa sulla formula di calcolo della concentrazione ambientale prevista (PEC) come di seguito mostrato (approccio lineare):

$$PEC_{locale} = \frac{M \times C \times (1 - F_w) \times (1 - F_{RMM}) \times (1 - F_{STP})}{Capacità \times diluizione \times T_{em}}$$

$$M_{sicuro} = \frac{PEC_{locale} \times Capacità \times Diluizione \times T_{em}}{C \times (1 - F_w) \times (1 - F_{RMM}) \times (1 - F_{STP})}$$

$$RCR_{locale} = PEC_{locale} / PNEC$$

PEC_{locale}	concentrazione ambientale prevista (locale)
M	quantità di sostanza giornaliera o M _{sicuro} (se PEC _{locale} è già stata determinata)
C	concentrazione della sostanza nel prodotto
F_w	fattore di emissione: quantità della sostanza
F_{RMM}	Efficacia delle RMM
F_{STP}	Rimozione stimata della sostanza dal STP
T_{em}	Durata dell'emissione, giorni di lavoro
Capacità	Capacità STP
Diluizione	Fattore di diluizione, rete fognaria

L'uso può essere considerato sicuro fino a quando la quantità massima calcolata utilizzata presso il sito del DU non supera il valore M_{sicuro} specificato nell'ES. Ne consegue che il DU opera entro i limiti dell'ES fino a quando la RCR_{locale} è inferiore a 1,0.

Alcune autorità chiedono un RCR inferiore a 0,5 che naturalmente influenzerà la $M_{sicura\ locale}$, poiché la M_{sicura} è generalmente calcolata con un RCR presunto di 0,99.

Nell'esempio 7, a seguito del processo di scalamento, il DU ha determinato il PEC_{locale} , calcolato con la formula precedente, e la quantità sicura massima locale del DU (M_{sicura}), ed è giunto alla conclusione che il DU opera ben al di sotto del PEC e M_{sicura} come dichiarato nell'ES. La formula è applicabile per acque superficiali / acque correnti. Se richiesto, è possibile modificare tutti gli altri parametri relativi all'esposizione.

Per i processi di rivestimento, la stessa ACEA offre spERC (<http://www.acea.be/industry-topics/tag/category/reach>: v. REACH: Schede di dati di sicurezza estese, 23/08/2013)

6.5 AZIONI CONSEGUENTI AL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLE EXT-SDS AL SENSI DEL REG. REACH

Nel caso precedentemente descritto, il controllo di conformità REACH (fasi da 6.1 a 6.4) non dà esito positivo; il DU dispone di varie opzioni:

6.5.1 Opzioni in caso di esito negativo del controllo di conformità sulla Ext-SDS

- a. Chiedere al fornitore di modificare la Ext-SDS; comunicare upstream al fornitore l'uso identificato mancante e trasmettere le informazioni sufficienti affinché il fornitore sia in grado di registrare questo uso mancante.
- b. Cambiare prodotto / fornitore
- c. Effettuare un DU CSR (v. Articolo 37 REACH) per l'uso identificato non contemplato dalla Ext-SDS del fornitore; in parallelo, il DU deve segnalare all'ECHA gli usi identificati mancanti entro 6 mesi (v. Articolo 38 REACH).
- d. Cambiare il processo DU affinché corrisponda alla Ext-SDS. Il DU ha 12 mesi di tempo per applicare le OC e le RMM dell'ES.

6.5.2 Aggiornare i registri

Si raccomanda di documentare il risultato del controllo di conformità REACH, in formato sia cartaceo sia elettronico. Questa operazione può essere svolta durante la valutazione dei rischi ambientali o della sicurezza del luogo di lavoro del DU, oppure utilizzando i moduli specificamente dedicati, elaborati per l'uso interno da ciascuna società.

7. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

AC	Categoria articolo	ELINCS	Elenco Europeo delle Sostanze Chimiche Notificate
ACEA	Associazione dei Costruttori Europei di Automobili	ERC	Categorie di Rilascio nell'Ambiente
AIG-REACH	Linee guida del settore automobilistico su REACH	ES	Scenario di Esposizione
ATE	Stima di tossicità acuta	Ext-SDS	Scheda di Dati di Sicurezza Estesa, <i>ad es. comprende uno o più scenari di esposizione</i>
ATE_{mix}	Stima di tossicità acuta per la miscela	GHS	Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Nazioni Unite)
C & L	Classificazione e etichettatura	IMO	L'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization)
CLP	Classificazione, etichettatura e imballaggio <i>Regolamento num. 1272/2008</i>	mg/kg bw/d	Milligrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno
CMR	Cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione	OC	Condizioni Operative
CSR	Report sulla sicurezza chimica	OEM	Produttore di Apparecchiature Originali <i>Nel presente documento, si dà per inteso che si tratta del produttore di veicoli</i>
DNEL	Livello nessun effetto derivante	PBT	Persistente, Bio-accumulativo e Tossico
DPD	Direttiva Preparati Pericolosi <i>99/45/CE</i>	PC	Categoria di Prodotto
DSD	Direttiva Sostanze Pericolose <i>67/548/CEE</i>	PEC	Concentrazione di Esposizione Prevista
DU	Utente downstream		
ECHA	Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche		
EINECS	Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Commerciali Esistenti		

PNEC	Concentrazione Senza Effetti Previsti	SDS di base	Le 16 sezioni della scheda dati di sicurezza, <i>senza includere eventuali scenario di esposizione in allegato; v. anche SDS, Ext-SDS, ES</i>
PPE	Dispositivo di Protezione Individuale		
PROC	Categoria di Processo		
RCR	Rapporto di Caratterizzazione del Rischio	spERC	Categoria di rilascio ambientale specifica
REACH	Registrazione, Valutazione, Autorizzazione (e Restrizione) delle sostanze chimiche <i>Regolamento num. 1907/2006</i>	STP	Impianto di trattamento delle acque reflue
RMM	Misura di gestione del rischio	SU	Settore di utilizzo
SCL	Limite di concentrazione specifico	SUMI	Informazioni sulle miscele di uso sicuro
SDS	Scheda di Dati di Sicurezza <i>Salvo dove riferita come "SDS di base", il termine "SDS" viene utilizzato per includere anche Ext-SDS; v. anche SDS di base, Ext-SDS</i>	Utente finale	<i>Utilizzatori a valle che usano le sostanze che non rimangono nel prodotto nel contesto di un processo industriale o di un'operazione professionale</i>
		UFI	Unique Formula Identifier

8. RIFERIMENTI

8.1 LEGISLAZIONE

BPR: Regolamento (UE) n. 528/2012 sui prodotti biocidi

CLP: Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

DPD: Direttiva 99/45/CE sui preparati pericolosi

DSD: Direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose

Direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori

Direttiva 2013/29/UE sugli articoli pirotecnici

REACH: Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, come modificato dal Regolamento n. 453/2010 e dal Regolamento n. 2015/830 e dal Regolamento n. 2020/878

Direttiva 1999/13/CE sulle emissioni di solventi

8.2 LINEE GUIDA, INFORMAZIONI E STRUMENTI

Forum ECHA Report Progetto REACH-EN-FORCE 2: Obblighi degli utilizzatori a valle - formulatori di miscele

http://echa.europa.eu/documents/10162/13577/forum_report_ref2_en.pdf

Linee guida ECHA per gli utilizzatori a valle

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/du_en.pdf/

Linee guida ECHA sui requisiti di informazioni e sulla valutazione della sicurezza chimica, stima dell'esposizione ambientale

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r16_en.pdf

Linee guida ECHA sui requisiti di informazioni e sulla valutazione della sicurezza chimica, sistema dei descrittori d'uso

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_en.pdf

Linee guida ECHA sull'applicazione dei criteri CLP

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_en.pdf/58b5dc6d-ac2a-4910-9702-e9e1f5051cc5

Linee guida ECHA sulla compilazione delle schede dati di sicurezza

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_en.pdf/01c29e23-2cbe-49co-aca7-72f22e101e20

Esempio illustrativo ECHA di scenari di esposizione da allegare alla scheda di dati di sicurezza; Parte 2: Esempio

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/illustrative_example_es_part2_example_en.pdf),

Informazioni ECHA sulle sostanze chimiche; ricerca per sostanze chimiche

<http://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Progetto ECHA "REACH – EN – FORCE 2"

http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13577/forum_report_ref2_en.pdf

Centro europeo di ecotossicologia e tossicologia delle sostanze chimiche - Valutazione dei rischi target (ECOTOC-TRA)

<http://www.ecetoc.org/tra>

Sistema dell'Unione Europea per la valutazione delle sostanze (EUSES)

<https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/european-union-system-evaluation-substances>

Modelli campione di schede di dati di sicurezza

<http://www.esdscom.eu/english/euphrac-phrases/sds-templates/>

8.3 CRONOLOGIA DELLE REVISIONI

Note a piè di pagina	Capitolo	Descrizione
AIG V3.1 Annex Q – 03/07/2015	Tutti	Prima edizione
AIG V3.1 Annex Q – 21/03/2016	1	Testo completamente revisionato affinché sia in linea con i diagrammi di flusso rivisti 1.1, 1.2 and 1.3
		Diagramma di flusso 1a e 1b sostituiti dai diagrammi di flusso 1.1, 1.2 e 1.3
	2	Diagramma di flusso 2, controllo della classificazione, aggiornato: "come applicabile" aggiunto nell'ultima casella
	3	Numero di autorizzazione aggiunto ai requisiti per "2.2 Elementi dell'etichetta"
	8.1	Riferimento aggiornato per "REACH"
	8.3	Nuovo capitolo 8.3, "Cronologia delle revisioni"
AIG V4.0 Annex Q – 01/12/2017	All	Riformattato per adattarsi al modello di documento ACEA corrente
	0	Dati "Valido da" rivisti
	1	Testo rivisto per tenere conto della scadenza delle misure transitorie DSD / DPD
		Diagrammi di flusso 1.1 e 1.2 rivisti, diagramma di flusso 1.3 rimosso, per tenere conto della scadenza delle misure transitorie DSD / DPD
3	Tabella 3 rivista per tenere conto della scadenza delle misure transitorie DSD / DPD (sezioni 2, 3 e 16)	
AIG V4.0 Allegato Q – 26/02/2021	0	Rimuovere il capitolo 0.2 "Differenze tra DSD / DPD e CLP", sostituire con il capitolo 0.3 "Navigatore per il controllo della conformità SDS"
	1	Revisioni del testo; Diagrammi di flusso 1.1 ed 1.2 combinati in uno, "Diagramma di flusso 1"
	2.1	Tabella 2: sostituire gli esempi "xilene" e "nafta solvente" con "etanolo" e "1,2-benzisotiazol-3 (2H) -one"
	3	Tabella 3 rivista per tener conto delle modifiche introdotte dal regolamento n. 2020/878
	7	Aggiunti GHS e SCL
	8	8.1: riferimento REACH rivisto; 8.2: link aggiornati